

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Virna Fassi
Renato Tasseti

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Marco Tucci

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Paola Bernardi Locatelli
Lucia Caccia

del Centro studi
consulenti del lavoro

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Tasse ipotecarie e catasto ok al pagamento elettronico

L'innovazione. Dal 1° gennaio 2018 basta contanti per il saldo dei tributi
Novità anche per le visure: accesso diretto via web alle banche dati



Anche per il pagamento delle imposte diventerà obbligatorio l'uso di carta di credito e bancomat

MARCO CONTI

Non più solo denaro contante per il pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali. Con un apposito provvedimento, da questo mese il fisco ha infatti introdotto nuove modalità operative con relative tempistiche per la loro riscossione, che includono anche l'utilizzo di carte di debito o prepagate e di altri strumenti di pagamento elettronico come il bancomat. Per le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, è inoltre prevista, nei prossimi mesi, l'attivazione di uno specifico contrassegno sostitutivo, denominato «Marca servizi», da apporre sul modello di richiesta del servizio o sulle domande presentate all'Ufficio. Ai contribuenti il fisco lascia comunque un tempo adeguato per recepire e abituarsi alle novità. Il passaggio dal vecchio sistema di riscossione (con il solo contante) a quello di ultima generazione sarà infatti progressivo, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017, durante il quale, in via residuale,

è ammesso l'uso del denaro contante e di titoli al portatore, in alternativa alle nuove opzioni di pagamento. Dal 1° gennaio 2018 si potrà pagare solo con la moneta elettronica. A decorrere dal prossimo primo ottobre, non sarà più applicata la disposizione relativa al pagamento anticipato delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali tramite deposito interno.

Per il pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e relativi accessori, degli interessi e delle sanzioni amministrative, e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici provinciali - Territorio connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli Uffici sopra citati, sempre a partire da questo mese l'Agenzia delle Entrate ha inoltre previsto una estensione dell'utilizzo del modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (il cosiddetto F24 Elide). A tal proposito le

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Entrate, con una successiva risoluzione, istituiranno i nuovi codici tributo da utilizzare per i versamenti, allegando le relative istruzioni per la compilazione del modello. Nell'ottica di consentire un rapporto sempre più diretto tra fisco e contribuenti tramite procedure online, anche per le visure catastali è prevista la possibilità di accesso diretto tramite internet alle banche dati, servizio già attivo peraltro per le ispezioni ipotecarie. La nuova procedura completa quindi quella già attiva sul fronte delle «consultazioni personali», gratuite ma limitate alle risultanze sugli immobili di cui si è titolari di diritti all'attualità.

Ciò, secondo il fisco, ridurrà le operazioni di pagamento presso gli sportelli, a tutto vantaggio dei contribuenti non di rado in fila. Per scaricare il provvedimento del 28 giugno scorso, dalla home page del sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguire il percorso Documentazione - Provvedimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.114

Associazione sportiva, servono gli studi di settore?

Buongiorno, gestisco un'Associazione sportiva dilettantistica e vorrei sapere se, nel mio caso, si pone l'obbligo della compilazione degli studi di settore. Ringrazio in anticipo per la risposta.

— LETTERA FIRMATA

Sul tema trattato è possibile precisare quanto segue:
1) le associazioni che svolgono anche attività commerciale in regime di contabilità semplificata o ordinaria il cui codice attività rientra nell'ambito di uno studio di settore e che non hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91 devono procedere alla compilazione del relativo modello con riferimento alla sola attività commerciale svolta. Analogamente, devono procedere alla compilazione del relativo modello in esame anche le società di capitali sportive dilettantistiche nella misura in cui operano nell'ambito di una attività che rientra nell'applicazione di uno studio di settore e che non hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91.

2) per le associazioni e le società di capitali che hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/91 bisogna effettuare una distinzione sulla base del campo di attività:

a) se il codice attività rientra nell'applicazione dello studio di settore dovrà essere indicata come causa di esclusione dalla compilazione degli studi di settore la «determinazione del reddito con criteri forfettari» (codice 8). Tali soggetti dovranno comunque compilare il modello studi, ad eccezione del quadro F/G dei dati contabili;

b) le associazioni che operano in un campo di attività che non rientra nell'applicazione degli studi di settore, oltre ad essere totalmente escluse dall'applicazione degli stessi, sono esonerate anche dalla compilazione e dall'invio del modello.

RISPOSTA N. 1.115

Le detrazioni per appartamenti

in locazioni

La mia domanda riguarda la possibilità di detrazione fiscale agli eredi di appartamenti locati. Alla morte della mamma il papà ha rinunciato all'eredità lasciando, me e mia sorella, di fatto eredi degli appartamenti che erano stati oggetto di ristrutturazione (sostituzione degli infissi) con relativa detrazione fiscale del 65%. Il papà si è tenuto l'usufrutto degli appartamenti. Ora chi può godere della detrazione?

— LETTERA FIRMATA

In caso di decesso della persona avente diritto alla detrazione delle spese per il risparmio energetico, le quote di detrazione residua si trasferiscono, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile. La detenzione materiale e diretta dell'immobile sussiste qualora l'erede possa disporre dello stesso immediatamente e liberamente, a prescindere dalla circostanza che l'immobile sia stato adibito a propria abitazione principale. Nel caso oggetto del quesito, risulta che sia caduta in successione e quindi trasferita alle eredi (le figlie) esclusivamente la nuda proprietà dell'immobile. Non disponendo quindi della detenzione materiale e diretta dello stesso, non spetta loro il diritto alla detrazione. Peraltro anche la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione a terzi preclude il diritto alla detrazione. Neppure il padre ha diritto alla detrazione in quanto, avendo rinunciato all'eredità, non ha acquisito la qualifica di erede.

RISPOSTA N. 1.116

Recupero Irpef per i lavori alla canna fumaria

Lavori di risanamento canna fumaria del camino. Posso detrarre il 50% in 10 anni?

— LETTERA FIRMATA

In relazione alla canna fumaria di abitazione posseduta o detenuta da un contribuente, questi potrà detrarre dall'Irpef, nella misura del 50% ed in dieci quote annuali di pari importo, le spese sostenute per la nuova costruzione interna o esterna ovvero per il suo rifacimento modificando i caratteri preesistenti.

